

sentenza
26 aprile 2007
n. 1991

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034

sul ricorso n. 813 del 2007 proposto da

SECONDO Nadia e FUMARA Carmelo

rappresentati e difesi dall'avv. Graziano Dal Molin, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via Giacomo Leopardi 22

c o n t r o

COMUNE di NOVA MILANESE, in persona del Sindaco pro tempore, Laura Barzaghi, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Viviani, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, Galleria San Babila 4/A

per l'annullamento

del provvedimento 7 febbraio 2007 (prot. n. 3847), notificato il 13.2.07, con cui il responsabile del Settore Gestione del Territorio ha interdetto il recupero abitativo del sottotetto nell'immobile sito in via Milazzo 3 (foglio 23, mapp. 58); e per la condanna del Comune al risarcimento dei danni.

Visto il ricorso, notificato il 2 e depositato il 16 aprile 2007;

Visto il controricorso del Comune;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 24 aprile 2007, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Lorenza Robotti (per delega dell'avv. Dal Molin) e l'avv. Viviani;

Sentite le parti sul punto e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;

Premesso che:

- i ricorrenti, proprietari di un edificio residenziale, hanno presentato una denuncia di inizio attività (d.i.a 12.1.2007 n. 2/07) per il recupero a fini abitativi di un sottotetto ai sensi della legge regionale lombarda 11 marzo 2005 n. 12 (artt. 41, 63 e seguenti);

- con atto 7 febbraio 2007 il responsabile di settore ha vietato l'intervento sul rilievo che l'incremento delle altezze d'imposta e di colmo non osserva le distanze minime previste dal d.m. 1444/68 rispetto ai fabbricati posti a sud e a nord, aventi due piani fuori terra come quello oggetto di recupero;

- i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento assumendo: a) che l'intervento in progetto è qualificato dalla legge come "ristrutturazione" (art. 64 legge regionale n. 12 del 2005), il che renderebbe inapplicabile l'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, espressamente riferibile ai "nuovi edifici"; b) in ogni caso essi hanno stipulato, il 13 marzo 2007, una convenzione con i proprietari degli immobili a confine, per il riconoscimento reciproco del diritto di ridurre la distanza tra fabbricati in caso di sopraelevazione finalizzata al recupero abitativo del sottotetto;

- il Comune, costituito in giudizio, ha controdedotto;

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

n. 813/07
reg. ric.

Rilevato che l'edificio dei ricorrenti è situato in zona B-A, definita dall'art. 11 delle norme tecniche di attuazione (n.t.a.) come "tessuto di più antica urbanizzazione", e che per gli "interventi edilizi" nelle zone B-A lo stesso art. 11 (punto 2) prevede una distanza tra pareti finestrate (Df) non inferiore all'altezza H e comunque non inferiore a mt. 10,00;

Considerato che:

- la nozione di "interventi edilizi" di cui all'art. 11 n.t.a. è tale da comprendere anche la ristrutturazione quando essa comporti l'ampliamento di edifici "all'esterno della sagoma esistente" [cfr. le "definizioni" di cui all'art. 27, primo comma, lettera e), n. 1), legge regionale n. 12/2005, che testualmente annovera tale fattispecie tra gli "interventi di nuova costruzione"];

- l'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, pur riferendosi (comma 1, n. 2) alla realizzazione di "nuovi edifici", è applicabile anche agli interventi di sopraelevazione (Cass. 2^a 27.3.01 n. 4413; Cons. Stato V 19.10.99 n. 1565), e dunque anche alle ristrutturazioni che – volte, come quella *de qua*, al recupero del sottotetto – comportino un incremento non trascurabile dell'altezza del fabbricato (da mt. 7,60 a mt. 9,54);

- la normativa in questione, mirando ad evitare la creazione di intercapedini in grado di impedire la libera circolazione dell'aria, come tali produttive di insalubrità oltreché riduttive di luminosità e dunque non autorizzabili per motivi igienico-sanitari (Cons. Stato V 19.10.99 n. 1565; TAR Catania, 27.10.94 n. 2373), risponde ad esigenze pubblicistiche che sovrastano gli interessi dei singoli, per soddisfare interessi generali, e non è pertanto suscettibile di deroghe pattizie;

Considerato, inoltre, che a sostegno dell'opposta tesi non può essere invocato l'art. 64, secondo comma, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 (legge per il governo del territorio), secondo cui il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti "... è ammesso anche in deroga ai limiti e alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale ...", dovendo la norma interpretarsi nel senso che la derogabilità non opera nei casi in cui lo strumento urbanistico riproduce disposizioni normative di rango superiore, a carattere inderogabile, qual è appunto il decreto ministeriale nella parte in cui disciplina le distanze tra fabbricati, trattandosi di materia inerente all'ordinamento civile e rientrante, come tale, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (cfr. Corte cost. 16.6.05 n. 232);

Considerato che solo una interpretazione siffatta pone la norma regionale al riparo da dubbi di incostituzionalità;

Ritenuto per le ragioni esposte di respingere il ricorso, con la compensazione, peraltro, delle spese di causa, attesa la novità della questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24 aprile 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore
Pietro	De Berardinis	referendario
L'estensore		Il presidente